



Città di  
**MERATE**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO**

REGISTRO N. 30  
REG. GENERALE N. 516  
IN DATA 06-08-2025

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO LEGALE PER ADESIONE ALLA  
NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DALLA SOCIETÀ OMISSIS - CIG  
B7E2E94FE8

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO**

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d'interesse tale da far scattare l'obbligo di astensione in relazione all'adozione del provvedimento di cui all'oggetto;

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 31.03.2025 con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Urbanistica, SUAP e Commercio, con i compiti assegnati dalla legge e dai regolamenti comunali;

RICHIAMATO l'art. 4 - comma 3 - del vigente Regolamento comunale dei controlli interni ex art. 147 e ss. Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita: "Il controllo preventivo di regolarità amministrativa su ogni determinazione del Responsabile è espletato dal Responsabile competente mediante la sottoscrizione della relativa determinazione" ed effettuato lo stesso;

PREMESSO che:

- con il "decreto giustizia" (D.L. n. 132/2014), convertito nella legge n. 162/2014, sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano "disposizione idonee a consentire da un lato la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità di trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla risoluzione delle controversie nel processo";
- che la negoziazione assistita consiste nell'accordo (cd. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti convengono cooperare in buona fede e lealtà, al fine di risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati, regolarmente iscritti all'albo;
- che l'omessa risposta a stipulare la convenzione di negoziazione da parte del legale di controparte, entro 30 giorni o di rifiuto costituisce motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell'addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento del per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art 642 c.p.c.;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 31215 del 28/07/2025, l'Avv. Andrea Fontana ha formulato, su incarico della società omissis, un invito a negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014: specificamente derivata dalla pacifica responsabilità, contrattuale e non, integratasi dall'aver rispettivamente autorizzato, il Comune di Merate (...), e, poi, ad opera delle società pure quivi diffidate, venduto e, da ultimo, direttamente utilizzato/beneficiario (come tuttora accade) dello spazio pubblicitario collocato sempre in Merate, via Statale n. 133: in esatta e sovrapposta corrispondenza, tale da comportarne il palese occultamento, di quello installato e di proprietà della mia assistita (...)

DATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 04/08/2025 si è autorizzato il Sindaco pro-tempore ad intervenire in rappresentanza del Comune di Merate, nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, meglio identificato nelle premesse;

CONSIDERATO che, ai sensi 41 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare gli interessi del Comune di Merate, si è ravvisata la necessità di procedere alla nomina del legale per l'assistenza legale negli interessi del Comune di Merate;

CONSIDERATO che la rappresentanza in giudizio, così come l'assistenza legale, in assenza di un ufficio legale interno all'ente non soggiacciono ai vincoli legislativi espressamente previsti dal novellato art. 7 del D. Lgs 165/2001 come espressamente stabilito dall'art. 44 del vigente regolamento comunale di organizzazione e strumenti operativi;

RITENUTO pertanto, in assenza di un servizio di avvocatura comunale, di dover nominare un legale che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Merate nell'ambito della instauranda procedura;

RILEVATO che detto servizio di assistenza e consulenza legale rientra nella casistica dell'art. 56, comma 1, lettera h.2 del codice dei contratti pubblici avendo riscontrato indizi concreti e probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza legale divenga oggetto di procedimento giudiziario;

DATO ATTO CHE:

- la casistica dell'art. 56 del D. Lgs 36/2023 costituisce una disciplina più agevole per alcuni contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma sottoposti solo alla disciplina generale ed in particolare al rispetto dei principi indicati nell'art. 4 dello stesso codice;
- in applicazione del principio di proporzionalità, è ammesso l'affidamento diretto degli incarichi legali di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori economici, in applicazione con quanto disposto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;
- i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h.2 possono essere svolti solo da soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti a specifico albo;

RITENUTO pertanto di contattare, per un principio di economicità e logicità, lo Studio legale Di Santo & Cagliani degli Avv. Angelo Di Santo (CF: DSNNG76D04E507B) e Avv. Luca Cagliani (C.F. CGLLCU77A17L667N) con studio legale in Valmadrera (LC), via Campogrande n. 42;

ACQUISITO con prot. n. 3715 del 31.07.2025 preventivo di spesa, che propone l'assistenza legale al costo di €. 1.250,00= oltre oneri di legge ( 4% C.P.A. e 15 % spese generali) per complessivi €.1.495,00 (in regime forfettario ex Legge n. 190/2014 ss.mm.ii.);

VISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 con il quale è stato approvato il REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

PRESO ATTO che la proposta formulata Studio legale Di Santo & Cagliani degli Avv. Angelo Di Santo (CF: DSNNG76D04E507B) e Avv. Luca Cagliani (C.F. CGLLCU77A17L667N) con studio legale in Valmadrera (LC), via Campogrande n. 42 è da ritenersi congrua;

VISTE:

- la Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento della determinazione n. 4 del 20111 e smi dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC con la quali sono individuate le fattispecie contrattuali per le quali l'acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità;
- la Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 recante indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del Contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Suap e Commercio;

DATO ATTO che il Codice identificativo di gara attribuito dalla piattaforma contratti pubblici ANAC è il seguente: B7E2E94FE8;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente riportato quale parte integrante;
2. di incaricare lo Studio legale Di Santo & Cagliani degli Avv. Angelo Di Santo (CF: DSNNG76D04E507B) e Avv. Luca Cagliani (C.F. CGLLCU77A17L667N) con studio legale in Valmadrera (LC), via Campogrande n. 42, dell'assistenza legale al fine di tutelare gli interessi del Comune di Merate nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, meglio identificato nelle premesse;
3. di impegnare la somma di €. 1.250,00= oltre oneri di legge (4% C.P.A. e 15 % spese generali) per complessivi €.1.495,00 con imputazione al cap. 560 "Spese legali" codice 01.02-1.03.02.99.002 - del Bilancio 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione riferita all'impegno di spesa avverrà con conseguente liquidazione del compenso così come stabilito dall'art. 3 del disciplinare di incarico, previa presentazione di regolari fatture, ed a conclusione delle singole fasi del giudizio;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.9, comma 1 lettera a punto 2 della Legge n.102 del 3.08.2009, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito nelle misure organizzative dell'Ente;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Suap e Commercio;
7. di procedere alla pubblicazione dei dati relativi al presente incarico sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sezione "Consulenti e collaboratori" ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 33/2013.

**Il Responsabile del Procedimento**

Luca Magni

*firmato elettronicamente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**Responsabile del Servizio  
URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO**

Luca Magni

*firmato digitalmente ai sensi del codice  
dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*